



# CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

**Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture (Art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

## INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Costituzione e quantificazione del fondo art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
3	Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti
4	Fondo per l'innovazione
5	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
6	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
7	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
8	Assicurazioni
9	Disposizioni Varie/Clausole di salvaguardia
10	Rinvio
11	Collegio di raffreddamento dei conflitti
12	Entrata in vigore

**Articolo 1**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'Articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità/regolare esecuzione, nonché dal personale della Centrale Unica di Committenza (CUC).
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art 113 comma 2 del codice, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/funziionario apicale.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui all'art 113 comma 2 del codice finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e forniture.
7. Gli importi di cui al successivo articolo 2 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
8. Il presente regolamento si applica esclusivamente a:
  - a) lavori di importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, superiore a € 40.000,00;
  - b) servizi e forniture di importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, superiore a €40.000,00 e solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

**Articolo 2**  
**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016**  
**RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del codice, è costituito ed alimentato da una somma fino al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura del Comune di Montesilvano; l'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:
  - a) 2% per contratti di LAVORI il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad Euro 40.000,00, ed inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00;
  - b) 20.000,00 €+ 1,7% sulla parte eccedente il milione di euro, per contratti di LAVORI il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 1.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00;
  - c) 37.000,00 €+ 1,5% sulla parte eccedente i 2 milioni di euro, per contratti di LAVORI il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 2.000.000,00;
  - d) 2% per contratti di FORNITURE DI BENI E SERVIZI il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 221.000,00;
  - e) 4.420,00 €+ 1,7% sulla parte eccedente i 221 mila euro, per contratti di FORNITURE DI BENI E SERVIZI il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 221.000,00 e inferiore o uguale a 1.000.000,00;
  - f) 17.663,00 € + 1,5% sulla parte eccedente il milione di euro, per contratti per contratti di FORNITURE DI BENI E SERVIZI il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 1.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00;
  - g) 32.663,00 €+ 1,2% sulla parte eccedente i 2 milioni di euro per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 2.000.000,00.
2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	10	Attività di verifica progetto esecutivo	5
		Validazione del progetto	5
<b>FASE DI GARA</b>	20	Redazione atti di gara e espletamento procedura di gara	20*
<b>FASE ESECUTIVA</b>	20	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Lavori	13
		Collaudo tecnico amministrativo/Certificato regolare esecuzione	4
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	48	Responsabilità del Procedimento	48
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	5	Attività di verifica del progetto da porre a base di gara	5
<b>FASE DI GARA</b>	25	Redazione atti di gara e espletamento procedura di gara	25*
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Esecuzione del Contratto	30
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	40	Responsabilità del Procedimento	40
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
* Qualora la "FASE DI GARA" per lavori ed opere o per servizi e forniture venga espletata dalla Centrale Unica di Committenza l'intera quota di questa parte del fondo è destinata al personale della Centrale di Committenza e liquidata secondo le percentuali di cui al successivo comma 10			

4. Qualora non vengano nominati soggetti diversi dal RUP per lo svolgimento dei ruoli indicati nella precedente tabella, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo,

in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito dello svolgimento dell'appalto.

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica fino al **20%** della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, determinano economia e incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
10. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è alimentato altresì da una somma pari ad un quarto del 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché da ciascun servizio e fornitura gestita dalla CUC per conto dei Comuni convenzionati, come da convenzione stipulata in data 13.12.2017 tra i sindaci dei Comuni di Montesilvano, Cappelle Sul Tavo e Collecervino;
11. Il 100% della parte del fondo di cui al precedente comma 10 viene ripartito in favore del personale della CUC, da individuare con apposito provvedimento, secondo le seguenti percentuali:
  - responsabile della CUC e responsabile RASA - 32%;
  - vice responsabile della CUC, componente tecnico della CUC - 22%
  - componente tecnico della CUC - 22%
  - componente amministrativo/segretario verbalizzante della CUC - 12%
  - componente amministrativo della CUC - 12%

### **Articolo 3**

#### **AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI COINVOLTI**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse (collaboratori tecnici e amministrativi), indicando i compiti assegnati a ciascuno.
3. Il provvedimento dirigenziale deve stabilire ex ante i compensi massimi attribuibili al responsabile di ciascuna fase ed ai suoi collaboratori.
4. In mancanza di preventiva definizione del compenso massimo non è possibile procedere ad alcuna attribuzione anche nel caso in cui le attività incentivabili siano state effettivamente prestate; la misura dei compensi può essere rimodulata con riferimento ad attività che non siano state ancora effettuate.
5. Il Dirigente del Settore competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico:
  - a) conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
  - b) suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
6. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.

7. In caso di interventi di somma urgenza, il Dirigente da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento.
8. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma contestualmente all'atto di nomina oppure all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro ovvero nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture.
9. Il Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.
10. I componenti della CUC vengono nominati con apposito provvedimento del dirigente competente.

**Articolo 4**  
**FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2, comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori; l'utilizzo di questa quota del fondo, è consentito anche per convenzioni per la formazione del personale con Istituzioni e/o Associazioni al fine della acquisizione di crediti formativi per il personale dipendente.
2. Le somme di cui al presente articolo verranno di volta in volta assegnate alla centrale unica di committenza per l'implementazione della stessa e spetterà al responsabile della CUC la determinazione del loro utilizzo.

**Articolo 5**  
**PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2 comma 1, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del codice, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 2 comma 3.
2. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

**Articolo 6**  
**DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo di cui all'art. 2 comma 1 tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è disposta dal dirigente/funziionario apicale in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo il seguente schema:

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>					
<b>1.</b> <b>ATTIVITA'</b> <b>GENERALE</b>	<b>2.</b> <b>Quota</b>	<b>3.</b> <b>ATTIVITA'</b> <b>SPECIFICA</b>	<b>4.</b> <b>%</b> <b>rel.</b>	<b>5.</b> <b>% liquidazione</b>	<b>6.</b> <b>tempistica</b>

<b>VERIFICA PROGETTI</b>	10	Attività di verifica progetto esecutivo	5	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
		Validazione del progetto	5	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
<b>FASE DI GARA</b>	20	Redazione atti di gara e espletamento procedura di gara	20*	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase coincidente con la proposta di aggiudicazione
<b>FASE ESECUTIVA</b>	20	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
		Direzione Lavori	13	In percentuale proporzionata in base al n° dei SAL disposti	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
		Collaudo tecnico amministrativo/Certificato regolare esecuzione	4	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	48	Responsabilità del Procedimento	48	25% a seguito della stipula del contratto d'appalto Il 50% in percentuale proporzionata in base al n° dei SAL disposti La restante parte del 25% a seguito dell'approvazione del collaudo/CRE dell'opera	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>					
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>		
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	5	Attività di verifica del progetto da porre a base di gara	5	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione

					della fase
<b>FASE DI GARA</b>	25	Redazione atti di gara e espletamento procedura di gara	25*	100%	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase coincidente con la proposta di aggiudicazione
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Esecuzione del Contratto	30	In percentuale proporzionata in base al n° di liquidazioni disposte, con cadenza semestrale.	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	40	Responsabilità del Procedimento	40	25% a seguito della stipula del contratto d'appalto Il 50% In percentuale proporzionata in base al n° di liquidazioni disposte, con cadenza semestrale. La restante parte del 25% al termine del servizio/fornitura	A seguito di accertamento dell'effettiva esecuzione della fase
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		

3. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente/funziionario apicale che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
5. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il dirigente/funziionario apicale sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del secondo a prevalere.
6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
7. Il trattamento accessorio al personale della CUC sarà erogato al termine delle operazioni di ogni singola gara e a seguito di richiesta del responsabile della CUC al dirigente del settore competente.
8. Per i contratti di servizi e forniture a carattere pluriennale l'incentivo di cui al presente regolamento fa carico sugli stanziamenti di ciascun anno di durata del contratto medesimo, in misura proporzionale alla spesa imputata alle singole annualità. In ogni caso la quota annuale dell'incentivo non può superare gli eventuali limiti introdotti coerentemente con le disposizioni del presente regolamento.
9. È escluso il recupero della quota annuale non pagata a valere sugli stanziamenti delle annualità successive.
10. Per i lavori, servizi e forniture finanziati con risorse esterne nonché per le attività svolte dalla CUC per conto di altri Comuni la liquidazione dell'incentivo rimane subordinata all'effettivo accredito delle corrispondenti risorse da parte dei soggetti finanziatori, fatti salvi i casi in cui si prevede espressamente il rimborso delle somme spese previa presentazione di mandato di pagamento debitamente quietanzato.

**Articolo 7**  
**DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del codice si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
  - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2 comma 3) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$
--

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto, ad eccezione del personale della CUC che ha curato esclusivamente la FASE DI GARA.
6. Il mancato inserimento dell'incentivo ovvero la mancata approvazione del quadro economico in via preventiva rispetto all'indizione della procedura di gara preclude il riconoscimento dei compensi incentivanti previsti dal presente regolamento.

**ART. 8**  
**ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del codice che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

**ART. 9**  
**DISPOSIZIONI VARIE/CLAUSLE DI SALVAGUARDIA**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo è riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
  - a) la R.S.U.
  - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
  - c) i dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
  - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;
3. qualora sussistano esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero di ottemperanza a vincoli di finanza pubblica vigenti tempo per tempo, la somma destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all'articolo 2, comma 1 lettere e), f), e g) del presente regolamento, può essere ridotta in via preventiva



con apposito atto di indirizzo adottato annualmente dalla Giunta Comunale in misura non superiore al 50%. In ogni caso l'applicazione del presente regolamento non può comportare la violazione di norme che impongano agli enti locali l'osservanza di vincoli tipologici in materia di spesa.

4. Qualora a seguito di contenzioso venisse acclarata una responsabilità diretta del RUP o del responsabile della rispettiva fase, non si procederà alla erogazione dell'intera quota dell'incentivo spettante e si procederà inoltre al recupero delle somme già erogate; tale disciplina si estende anche ai vari collaboratori, a prescindere dalla propria diretta responsabilità.

#### **ART. 10 RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **ART. 11 COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
  - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
  - b) Dirigente/funziionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
  - c) Rappresentante della R.S.U;
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

#### **ART. 12 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento si applica alle funzioni di cui all'articolo 1 affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.
2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale.